

INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO D'ISTITUTO

MISURE DI SISTEMA PER CONTRASTO EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19

Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento individua le misure da attuare per prevenire e mitigare il rischio di contagio da SARS-CoV-2 nell'ambito delle attività dell'I.C.S. GUGLIELMO II, nel rispetto dei diritti e dei doveri di tutte le sue componenti, ovvero le studentesse, gli studenti, le famiglie, il Dirigente scolastico, i docenti e il personale non docente
2. Il Regolamento è approvato dal Consiglio d'Istituto, che rappresenta tutti i componenti della comunità scolastica, su impulso del Dirigente scolastico e del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, e ha validità per l'anno scolastico 2020/2021.
3. Il presente Regolamento può essere modificato dal Consiglio di Istituto anche su proposta delle singole componenti scolastiche e degli Organi collegiali, previa informazione e condivisione da parte di tutta la comunità scolastica.
4. La mancata osservanza delle norme contenute nel presente Regolamento e nei suoi allegati può comportare l'irrogazione di sanzioni disciplinari sia per il personale della scuola sia per le studentesse e gli studenti con conseguenze sulla valutazione intermedia e finale del comportamento.

Art. 2 - Soggetti responsabili e informazione

1 Il Dirigente scolastico invia tramite posta elettronica a tutti i membri della comunità scolastica il presente Regolamento e ne dà informazione a chiunque entri all'interno degli ambienti scolastici, anche attraverso l'affissione nei luoghi maggiormente visibili dei locali scolastici, rendendone obbligatorio il rispetto delle norme e delle regole di comportamento in esso indicate. Il presente Regolamento è pubblicato anche sul sito web istituzionale della scuola.

2 È fatto obbligo a tutti i componenti della comunità scolastica di consultare il Servizio di prevenzione e protezione nella figura del suo Responsabile qualora le indicazioni di sicurezza contenute nel presente Regolamento non possano essere applicate per problemi particolari reali e concreti.

Art. 3 Chiarimenti iniziali

1 Ai fini della corretta interpretazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento si chiarisce quanto segue:

- a) Sono attività di pulizia i procedimenti e le operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati e aree di pertinenza;
- b) Per "sanificazione" si intende l'insieme dei procedimenti e operazioni atti ad igienizzare determinati ambienti e mezzi mediante l'attività di pulizia e disinfezione con prodotti ad azione virucida quali soluzioni di sodio ipoclorito (candeggina) o etanolo (alcol etilico), evitando di mescolare insieme prodotti diversi. Sono attività di sanificazione i procedimenti e le operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni di temperatura, umidità, ventilazione, illuminazione e rumore;
- c) Sono sintomi riconducibili al COVID-19, ovvero alla malattia infettiva da coronavirus SARS- CoV-2, febbre con temperatura superiore ai 37,5°C, brividi, tosse secca, spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o dell'olfatto, difficoltà respiratoria, fiato corto.

Art. 4 - Regole generali

1. A tutti i componenti della comunità scolastica (personale scolastico, studentesse e studenti, componenti del nucleo familiare) e a tutti i soggetti esterni che accedano agli edifici della scuola e alle sue pertinenze è fatto obbligo, per tutta la durata della loro permanenza a scuola, di

a) Indossare la mascherina chirurgica, tranne nei casi specificamente previsti nel presente Regolamento e nei suoi allegati;

b) Mantenere la distanza fisica interpersonale di almeno 1 metro e rispettare attentamente la segnaletica orizzontale e verticale;

c) Disinfettare periodicamente le mani con gel igienizzante, o lavarle con acqua e sapone secondo le buone prassi suggerite dagli organi competenti (Istituto superiore di sanità, Organizzazione mondiale della sanità), in particolare prima di accedere alle aule e ai laboratori, subito dopo il contatto con oggetti di uso comune, dopo aver utilizzato i servizi igienici, dopo aver buttato il fazzoletto e prima e dopo aver mangiato.

2. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici e le persone che vi permangono sono tenuti ad arieggiare periodicamente, almeno ogni 60 minuti e per almeno 5 minuti, i locali della scuola, compresi i corridoi, le palestre, le biblioteche, le sale riservate agli insegnanti, gli uffici e gli ambienti di servizio.

3. Nessuno può accedere ai locali scolastici se:

- ha la febbre o l'ha avuta negli ultimi tre giorni (temperatura corporea superiore a 37.5°C)
- ha o ha avuto negli ultimi tre giorni questi sintomi: difficoltà a respirare o tosse o sensazione generale di malessere o nausea, vomito, diarrea, o anosmia (diminuzione/perdita del senso dell'olfatto) e/o ageusia (diminuzione/perdita del senso del gusto)
- è stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
- è a conoscenza di essere stato a contatto con persone positive al Covid 19 negli ultimi 14 giorni.

4. Nel caso in cui un componente della comunità scolastica (personale scolastico, studentesse e studenti, componenti del nucleo familiare) o un qualsiasi soggetto esterno che abbia avuto accesso agli edifici della scuola e alle sue pertinenze negli ultimi 14 giorni risulti positivo al SARS-CoV-2, anche in assenza di sintomi, la persona stessa se maggiorenne, o chi ne esercita la responsabilità genitoriale se minorenni, è tenuta a darne notizia al Dirigente scolastico o ai suoi collaboratori e responsabili di plesso, individuati come referenti, per consentire il monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti in raccordo con il Dipartimento di prevenzione locale al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi.

Art. 5 - Modalità generali di ingresso nei locali della scuola

1. L'accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è vietato in presenza di febbre oltre 37.5°C o altri sintomi influenzali riconducibili al COVID-19. In tal caso è necessario rimanere a casa e consultare telefonicamente un operatore sanitario qualificato, ovvero il medico di famiglia, il pediatra di libera scelta, la guardia medica o il Numero verde regionale.

2. L'accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è altresì vietato a chiunque, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti stretti con soggetti risultati positivi al SARS-CoV-2 o provenga da zone a rischio che eventualmente saranno segnalate dalle autorità nazionali o regionali.

3. L'ingresso a scuola di studentesse, studenti e lavoratori già risultati positivi al SARS-CoV-2 dovrà essere preceduto dalla trasmissione via mail all'indirizzo della scuola della certificazione medica che attesta la negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.

4. È istituito e tenuto presso l'atrio delle sedi dell'Istituto un Registro degli accessi agli edifici scolastici da parte dei fornitori e degli altri soggetti esterni alla scuola, compresi i genitori delle studentesse e degli

studenti, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di accesso e del tempo di permanenza.

5. L'accesso dei fornitori esterni e dei visitatori è consentito solamente nei casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, previa prenotazione e calendarizzazione, ed è subordinato alla registrazione dei dati di cui all'articolo precedente e alla sottoscrizione della dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, già predisposta dalla scuola nel registro stesso.

6. È comunque obbligatorio rivolgersi preventivamente agli uffici di segreteria via mail o tramite contatto telefonico al fine di evitare tutti gli accessi non strettamente necessari; Utilizzare, in tutti i casi in cui ciò è possibile, gli strumenti di comunicazione a distanza (telefono, posta elettronica, PEC, etc.).

7. In caso di lavoratori dipendenti di aziende che operano o abbiano operato all'interno dei locali della scuola (es. manutentori, fornitori, etc.) e che risultassero positivi al tampone COVID-19, nei 14 giorni successivi all'accesso nel comprensorio scolastico, il datore di lavoro dovrà informare immediatamente il Dirigente scolastico ed entrambi dovranno collaborare con il Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza fornendo elementi per il tracciamento dei contatti.

Art. 6 - Il ruolo delle studentesse, degli studenti e delle loro famiglie

1. In relazione all'obiettivo di contenere i rischi di contagio da SARS-CoV-2, l'intera comunità scolastica è chiamata ad adottare misure di propria competenza. In particolare, le studentesse e gli studenti sono chiamati ad esercitare la propria autonomia e il proprio senso di responsabilità, partecipando allo sforzo della comunità scolastica di prevenire e contrastare la diffusione del virus.

2. Le studentesse e gli studenti devono monitorare con attenzione il proprio stato di salute in tutti i momenti della giornata e in tutti gli ambiti della propria vita personale e sociale, dal tragitto casa- scuola e ritorno, al tempo di permanenza a scuola e nel proprio tempo libero. La scuola dispone di termoscanner e, in qualsiasi momento, potrà farne uso per monitorare le situazioni dubbie.

3. Le famiglie delle studentesse e degli studenti sono chiamate alla massima collaborazione nel monitoraggio dello stato di salute di tutti i loro componenti, nel rispetto delle norme vigenti, del presente Regolamento e del rinnovato Patto educativo di corresponsabilità, e quindi chiamate all'adozione di comportamenti personali e sociali responsabili che contribuiscano a mitigare i rischi di contagio, ponendo in secondo piano le pur giustificabili esigenze di ciascun nucleo familiare.

4. Per tutto l'anno scolastico 2020/2021 sono sospesi i ricevimenti individuali e collettivi dei genitori in presenza da parte dei docenti, tranne nei casi caratterizzati da particolare urgenza e gravità su richiesta del Dirigente scolastico o dell'insegnante interessato. Gli incontri informativi tra docenti e genitori si svolgono in videoconferenza su richiesta dei genitori. Nel caso in cui le studentesse e gli studenti avvertano sintomi associabili al COVID-19, devono rimanere a casa ed è necessario consultare telefonicamente un operatore sanitario quale il pediatra di libera scelta, il medico di famiglia, la guardia medica o il Numero verde regionale.

5. Le specifiche situazioni delle studentesse e degli studenti in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale, il medico competente e il medico di famiglia, fermo restando l'obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata.

Art. 7 - Suddivisione degli edifici scolastici in settori e transiti durante le attività didattiche

1. A ciascuna classe è assegnata un'aula didattica su determina del Dirigente scolastico. A ciascun plesso sono assegnati, su determina del Dirigente scolastico, dei canali di ingresso e uscita, indicati da apposita

segnaletica orizzontale e verticale, attraverso i quali le studentesse, gli studenti delle rispettive classi devono transitare durante le operazioni di ingresso e di uscita.

3. Al personale scolastico, docente e non docente, è consentito l'ingresso e l'uscita attraverso uno qualsiasi dei canali. Sarà cura di ciascun componente del personale rispettare la segnaletica relativi ai sensi di marcia, mantenere ordinatamente il distanziamento fisico dalle altre persone presenti ed entrare ed uscire senza attardarsi nei luoghi di transito dove è vietato stazionare.

4. Alle studentesse e agli studenti è fatto rigoroso divieto di transitare dal settore che comprende l'aula assegnata alla propria classe verso altri settori per tutta la loro permanenza all'interno degli edifici della scuola, tranne quando devono recarsi, sempre rispettando il distanziamento fisico e i sensi di marcia indicati nella segnaletica, e indossando la mascherina per accedere in uno dei laboratori didattici della scuola, nelle palestre o in altri luoghi esterni alla scuola con la propria classe, solo se accompagnati dall'insegnante, e per recarsi ai servizi igienici.

5. Anche le ricreazioni si svolgeranno all'interno del settore a cui ciascuna classe è assegnata. Le studentesse e gli studenti di scuola primaria e secondaria durante gli intervalli restano in aula al loro posto, indossando la mascherina. È consentito togliere la mascherina solo per il tempo necessario per consumare la merenda o per bere.

Art. 8 - Operazioni di ingresso e di uscita delle studentesse e degli studenti per le lezioni

1. Nei periodi di svolgimento delle attività didattiche l'ingresso negli edifici e l'uscita dagli stessi è scaglionato in modo da evitare assembramenti come da calendario delle attività didattiche in allegato. Non è consentito per alcun motivo sostare nelle pertinenze esterne dell'edificio, prima dell'orario d'inizio e dopo la fine delle attività didattiche.

2. Al suono della campana di ingresso le studentesse e gli studenti devono raggiungere le aule didattiche assegnate, attraverso i canali di ingresso assegnati a ciascun settore, in maniera rapida e ordinata, e rispettando il distanziamento fisico. Non è consentito attardarsi negli spazi esterni agli edifici. Le studentesse e gli studenti che arrivano a scuola dopo l'orario d'ingresso raggiungono direttamente le loro aule, nel rispetto delle norme di distanziamento, senza attardarsi negli spazi comuni;

3. Una volta raggiunta la propria aula, le studentesse e gli studenti prendono posto al proprio banco togliendo la mascherina, solo in condizioni di distanziamento interpersonale statico. Durante le operazioni di ingresso e uscita non è consentito sostare nei corridoi e negli altri spazi comuni antistanti le aule e, una volta raggiunto, non è consentito alzarsi dal proprio posto.

4. A partire dalla campana di ingresso il personale scolastico è tenuto ad assicurare il servizio di vigilanza come stabilito da specifica determina del Dirigente scolastico. I docenti dovranno essere presenti a scuola 5 minuti prima dell'inizio della lezione.

5. Le operazioni di uscita al termine delle lezioni, seguono, sostanzialmente, le regole di un'evacuazione ordinata entro la quale studentesse e studenti devono rispettare il distanziamento fisico. E' severamente vietato alzarsi dal proprio posto prima del suono della campanella.

6. Per nessun motivo è consentito alle studentesse e agli studenti di attardarsi negli spazi interni agli edifici.

7. A partire dalla prima campana di uscita il personale scolastico è tenuto ad assicurare il servizio di vigilanza per tutta la durata delle operazioni.

LA SCUOLA DELL'INFANZIA

Art.9 stabilità dei gruppi/sezioni

Al fine di semplificare l'adozione delle misure di contenimento conseguenti a eventuali casi di contagio e limitarne l'impatto sulla comunità scolastica, ogni gruppo/sezione sarà individuato stabilmente:

- Saranno assegnati a ciascun gruppo/sezione degli spazi esclusivi, evitando l'uso promiscuo degli stessi da parte di bambini di diversi gruppi;
- Il materiale ludico-didattico, frequentemente sanificato, sarà assegnato in via esclusiva a ciascun gruppo/sezione e sanificato nel caso di passaggio a bambini diversi;
- Saranno evitate le attività di intersezione tra gruppi.

Art.10 utilizzo dei bagni

L'utilizzo dei bagni sarà organizzato in modo da evitare affollamenti e garantire le opportune operazioni di pulizia:

- I genitori provvederanno ad accompagnare in bagno i bambini prima di uscire da casa per recarsi a scuola;
- Ciascun gruppo/sezione si recherà in bagno ad orari stabiliti e successivamente il bagno sarà sanificato dai Collaboratori scolastici preposti, per permetterne l'utilizzo ad un altro gruppo classe;
- Nei limiti del possibile, sarà da evitare l'uso dei bagni al di fuori dei predetti orari.

Art.11 La merenda

I genitori avranno cura di fornire i propri figli di bottigliette d'acqua o borracce etichettate e facilmente distinguibili;

- Gli studenti dovranno arrivare a scuola provvisti del necessario (alimenti e bevande); non sarà consentito, infatti, ai genitori accedere nei locali scolastici per consegnare ai propri figli la merenda.
- Anche i docenti dovranno essere provvisti di eventuali bevande o cibo, poiché non sarà possibile utilizzare distributori e far portare cibo dall'esterno.
- La merenda si svolgerà nell'aula scolastica stessa, nell'area esterna (ove presente) o negli spazi interni comuni; nel caso di utilizzo di spazi comuni questo dovrà essere attentamente programmato in modo da evitare intersezioni di gruppi e consentire le operazioni di sanificazione ad ogni cambio.

Art.12 Indicazioni igienico-sanitarie

- Per alunni e personale all'ingresso non è necessaria la rilevazione della temperatura corporea, ma si rimanda alla responsabilità individuale la rilevazione mattutina obbligatoria della temperatura a casa e la valutazione dello stato di salute proprio o dei minori affidati alla responsabilità genitoriale.
- Nessuno può accedere ai locali scolastici se presenta una delle tre condizioni di cui all'art.4
- Dopo un'assenza superiore a 3 giorni la riammissione alla scuola dell'infanzia sarà consentita previa presentazione dell'idonea certificazione del Pediatra di libera scelta/Medico di medicina generale attestante l'assenza di malattie infettive o diffuse e l'idoneità al reinserimento nella comunità scolastica.
- La presenza di un caso confermato di infezione da Sars Cov 2 nella struttura determinerà l'attivazione di un monitoraggio attento in stretta relazione con il Dipartimento di Prevenzione ASP, al fine di individuare precocemente la presenza di possibili altri casi che possano prefigurare l'insorgenza di un focolaio epidemico.
- Tutto il personale e i bambini dovranno praticare frequentemente l'igiene delle mani (con acqua e sapone o gel igienizzante) nei seguenti momenti:
 - All'ingresso
 - All'uscita
 - Prima e dopo il contatto interpersonale
 - Prima e dopo l'uso del bagno
 - Prima e dopo il consumo dei pasti
 - Dopo il contatto con liquidi biologici
 - Dopo aver tossito, starnutito, soffiato il naso, toccato gli occhi

- Al bisogno

- L'igiene personale dovrà essere integrata nella routine che scandisce la giornata scolastica: - Evitare di toccare occhi, naso, bocca, tossire o starnutire nella piega del gomito o di un fazzoletto monouso che deve poi essere eliminato.
- Genitori e docenti avranno cura di far acquisire tali abitudini ai bambini anche con modalità ludiche.
- Tutti gli ambienti, gli arredi e i materiali saranno opportunamente igienizzati
- Le mascherine usate e i fazzoletti utilizzati, essendo rifiuti speciali, vanno gettati esclusivamente negli appositi sacchetti personali che ogni famiglia provvederà a fornire al proprio figlio;
- Si raccomanda di effettuare un costante ricambio d'aria nei locali, favorendo l'aerazione naturale.

Nell'eventualità un alunno manifesti a scuola sintomi di difficoltà respiratorie, diarrea, raffreddore, perdita di olfatto, etc, con temperatura inferiore a 37,5C, può essere riammesso a scuola entro i 3 giorni solo con autocertificazione del genitore, che dichiara di aver contattato il pediatra, il quale ha dato il proprio assenso alla riammissione a scuola senza rischi per la comunità.

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA

Art. 13- Misure di prevenzione riguardanti lo svolgimento delle attività didattiche

1. Ciascuna aula didattica e ciascun laboratorio della scuola ha una capienza indicata e nota. Durante lo svolgimento delle attività didattiche, le studentesse, gli studenti e gli insegnanti sono tenuti a mantenere il distanziamento fisico interpersonale di almeno 1 metro nelle aule, nei laboratori e negli altri ambienti scolastici, e di almeno 2 metri nelle palestre.

2. Nei limiti delle disponibilità, gli insegnanti sono invitati, nelle giornate di bel tempo, a considerare, nel rispetto del proprio settore, di fare lezione all'aperto.

3. Anche durante le attività didattiche che si dovessero eventualmente svolgere in ambienti esterni alla scuola, tutti sono tenuti a mantenere il distanziamento fisico e a rispettare le misure di prevenzione previste nei regolamenti adottati nel luogo ospitante.

4. All'interno delle aule didattiche e dei laboratori della scuola sono individuate le aree didattiche entro cui sono posizionati la cattedra, la lavagna e gli altri strumenti didattici di uso comune, delimitata da una distanza minima di 2 metri identificata dalla cattedra e il banco più prossimo ad essa. L'insegnante di norma svolge la sua lezione all'interno dell'area didattica, in caso non si possa mantenere il distanziamento fisico il docente e l'alunno sono tenuti ad indossare la mascherina. Non è consentito all'insegnante prendere posto staticamente tra le studentesse e gli studenti.

5. Durante le attività in aula e in laboratorio le studentesse e gli studenti possono togliere la mascherina durante la permanenza al proprio posto e solo in presenza dell'insegnante. Le studentesse e gli studenti possono togliere la mascherina anche durante le attività sportive in palestra le quali possono essere svolte solo in presenza degli insegnanti.

6. Nel caso in cui una sola studentessa alla volta o un solo studente alla volta siano chiamati a raggiungere l'area didattica o abbiano ottenuto il permesso di uscire dall'aula o dal laboratorio, dovranno indossare la mascherina prima di lasciare il proprio posto. Una volta raggiunta l'area didattica, la studentessa o lo studente può togliere la mascherina purché sia mantenuta la distanza interpersonale minima dall'insegnante. Durante il movimento per raggiungere l'area didattica o per uscire e rientrare in aula o in laboratorio, anche i compagni di classe della studentessa o dello studente, le cui postazioni si trovano immediatamente lungo il tragitto, devono indossare la mascherina. Pertanto, è bene che la mascherina sia sempre tenuta a portata di mano.

7. Nel caso in cui l'insegnante abbia la necessità di raggiungere una delle postazioni delle studentesse e degli studenti, le studentesse e gli studenti le cui postazioni si trovano immediatamente lungo il tragitto, devono indossare la mascherina.

8. Durante le attività didattiche in locali della scuola dove non sono presenti banchi e segnalatori di posizione, gli insegnanti, le studentesse e gli studenti sono comunque tenuti a rispettare il distanziamento fisico interpersonale. In tal caso, per tutto il tempo che permangono al loro posto, possono togliere la mascherina.

9. La necessità di evitare assembramenti e mantenere costantemente la distanza di almeno 1 mt tra le persone, riguarda tutti i momenti della vita scolastica. Ciò si ripercuote anche sulle modalità di svolgimento della ricreazione:

- si svolgerà ad orari scaglionati,
- anche l'utilizzo dei bagni sarà regolamentato.
- La ricreazione dovrà svolgersi in classe, ognuno al proprio posto, ovvero in aree comuni esterne, ma solo dopo aver programmato la turnazione nell'utilizzo delle stesse da parte dei diversi gruppi-classe.
- Gli studenti dovranno arrivare a scuola provvisti del necessario (alimenti e bevande); non sarà consentito, infatti, ai genitori accedere nei locali scolastici per consegnare ai propri figli la merenda.
- I genitori avranno cura di fornire i propri figli di bottigliette d'acqua o borracce etichettate e facilmente distinguibili;
- I genitori avranno cura di fornire i propri figli di sacchetti in cui riporre igienicamente la mascherina durante il pasto, e in cui gettare la mascherina dismessa e i fazzoletti usati; e avranno cura di fornirli di una seconda mascherina di riserva;

ORARI RICREAZIONE

Scuola Secondaria	Scuola Primaria Aquino	Scuola Primaria Mattarella
I INTERVALLO	I INTERVALLO	I INTERVALLO
9.50-10.00 SEZ.E (Aquino); 3A-3B-3C-3D (Sede);	9.30-9.40 Corso A	9.50-10.00 1C-2C-3C
10.00-10.10 Sez.F (Aquino); 2A-2B-2C-1A-1B-1C (Sede)	9.40-9.50 Corso B	10.00-10.10 4C-5C
II INTERVALLO	II INTERVALLO	II INTERVALLO
11.50-12.00 SEZ.E (Aquino); 3A-3B-3C-3D (Sede)	11.30-11.40 Corso A	11.50-12.00 1C-2C-3C
12.00-12.10 Sez.F (Aquino); 2A-2B-2C-1A-1B-1C (Sede)	11.40-11.50 Corso B	12.00-12,10 4C-5C

Art. 14 - Accesso ai servizi igienici

1. L'accesso ai servizi igienici della scuola sarà regolamentato e contingentato e presso i locali antistanti non può essere superata la capienza degli stessi. Chiunque acceda ai servizi igienici si dispone in una fila ordinata e distanziata rispettando i segnali posti sul pavimento, indossando la mascherina, igienizzando le mani prima di entrare in bagno e lavandole prima di uscire.

2. Al fine di limitare assembramenti, l'accesso delle studentesse e degli studenti ai servizi igienici al di fuori dell'orario regolamentat, sarà consentito solo previo permesso accordato dall'insegnante, il quale è incaricato di valutare la sensatezza e la frequenza delle richieste. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici al piano avranno cura di monitorare la situazione per evitare assembramenti e perdite di tempo strumentali.

Art.15 Indicazioni igienico/sanitarie

Per alunni e personale all'ingresso non è necessaria la rilevazione della temperatura corporea, ma si rimanda alla responsabilità individuale la rilevazione mattutina obbligatoria della temperatura a casa e la valutazione dello stato di salute proprio o dei minori affidati alla responsabilità genitoriale.

- Nessuno può accedere ai locali scolastici se presenta una delle tre condizioni di cui all'art.4
- Dopo un'assenza superiore a 5 giorni la riammissione a scuola sarà consentita previa presentazione dell'idonea certificazione del Pediatra di libera scelta/Medico di medicina generale attestante l'assenza di malattie infettive o diffuse e l'idoneità al reinserimento nella comunità scolastica.
- La presenza di un caso confermato di infezione da Sars Cov 2 nella struttura determinerà l'attivazione di un monitoraggio attento in stretta relazione con il Dipartimento di Prevenzione ASP, al fine di individuare precocemente la presenza di possibili altri casi che possano prefigurare l'insorgenza di un focolaio epidemico.
- Tutto il personale e i bambini dovranno praticare frequentemente l'igiene delle mani (con acqua e sapone o gel igienizzante) nei seguenti momenti:
 - All'ingresso
 - All'uscita
 - Prima e dopo il contatto interpersonale
 - Prima e dopo l'uso del bagno
 - Prima e dopo il consumo dei pasti
 - Dopo il contatto con liquidi biologici
 - Dopo aver tossito, starnutito, soffiato il naso, toccato gli occhi
 - Al bisogno
- L'igiene personale dovrà essere integrata nella routine che scandisce la giornata scolastica: - Evitare di toccare occhi, naso, bocca, tossire o starnutire nella piega del gomito o di un fazzoletto monouso che deve poi essere eliminato.
- Genitori e docenti avranno cura di far acquisire tali abitudini ai bambini anche con modalità ludiche.
- Tutti gli ambienti, gli arredi e i materiali saranno opportunamente igienizzati
- Le mascherine usate e i fazzoletti utilizzati, essendo rifiuti speciali, vanno gettati esclusivamente negli appositi sacchetti personali che ogni famiglia provvederà a fornire al proprio figlio;
- Si raccomanda di effettuare un costante ricambio d'aria nei locali, favorendo l'aerazione naturale. Nell'eventualità un alunno manifesti a scuola sintomi di difficoltà respiratorie, diarrea, raffreddore, perdita di olfatto, etc, con temperatura inferiore a 37,5C, può essere riammesso a scuola entro i 5 giorni solo con autocertificazione del genitore, che dichiara di aver contattato il pediatra, il quale ha dato il proprio assenso alla riammissione a scuola senza rischi per la comunità.
 - Dopo un'assenza superiore a 5 giorni la riammissione alla scuola primaria e secondaria sarà consentita previa presentazione dell'idonea certificazione del Pediatra di libera scelta/Medico di medicina generale attestante l'assenza di malattie infettive o diffuse e l'idoneità al reinserimento nella comunità scolastica.

Art. 16 - Riunioni ed assemblee

1. Le riunioni degli Organi collegiali e dei diversi gruppi di lavoro dei docenti, convocate dal Dirigente scolastico o dai docenti coordinatori, nonché le riunioni di lavoro e sindacali autoconvocate del personale della scuola dovranno svolgersi esclusivamente in modalità telematica, salvo sia possibile svolgerle in aule che garantiscono il giusto distanziamento.

Art. 17- Precauzioni igieniche personali

1. A tutte le persone presenti a scuola è fatto obbligo di adottare tutte le precauzioni igieniche, in particolare il lavaggio frequente con acqua e sapone e l'igienizzazione con gel specifico delle mani, in particolare dopo il contatto con oggetti di uso comune.
2. La scuola mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani. Negli uffici di segreteria, nei principali locali ad uso comune e in prossimità degli ingressi, delle uscite e dei servizi igienici sono presenti distributori di gel igienizzante e cartellonistica informativa sui corretti comportamenti da adottare.
3. Le studentesse, gli studenti e tutto il personale scolastico sono invitati a portare a scuola un flaconcino di gel igienizzante e fazzoletti monouso per uso strettamente personale.
4. Alle studentesse e agli studenti non è consentito lo scambio di materiale didattico (libri, quaderni, penne, matite, attrezzature da disegno) né di altri effetti personali (denaro, dispositivi elettronici, accessori di abbigliamento, etc.) durante tutta la loro permanenza a scuola. Pertanto è necessario che le studentesse e gli studenti valutino attentamente quali materiali didattici, dispositivi elettronici e altri effetti personali portare giornalmente a scuola.

Art. 18 - Pulizia e sanificazione della scuola

1. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici assicurano la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni.
2. Per gli ambienti scolastici dove hanno soggiornato casi confermati di COVID-19 si procede alla pulizia e alla sanificazione con acqua e detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati. Per la decontaminazione, si raccomanda l'uso di sodio ipoclorito (candeggina) all'1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo (alcol etilico) al 70% dopo pulizia con un detergente neutro.
3. Per la pulizia ordinaria delle grandi superfici è sufficiente utilizzare i comuni detersivi igienizzanti. Per le piccole superfici quali maniglie di porte e armadi, manici di attrezzature, arredi etc. e attrezzature quali tastiere, schermi touch e mouse è necessaria la pulizia e la disinfezione con adeguati detergenti con etanolo al 70%.
4. I telefoni e i citofoni ad uso comune sono disinfettate dallo stesso personale scolastico alla fine di ogni chiamata. Le tastiere e i mouse dei computer dei laboratori di informatica e degli altri computer ad uso didattico sono disinfettate alla fine di ogni lezione. Le tastiere e i mouse dei computer a disposizione degli insegnanti sono disinfettati al termine di ogni singola lezione dal Docente che li ha utilizzati
5. Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti. Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari. 6. Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossi mascherine chirurgiche e guanti monouso. Dopo l'uso, i dispositivi di protezione individuale (DPI) monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto.

Art.19- Educazione Fisica in sicurezza

Il CTS ha indicato le Modalità di ripresa delle attività motorie nel prossimo anno scolastico: "... Per lo svolgimento della ricreazione, delle attività motorie ..., ove possibile e compatibilmente con le variabili strutturali, di sicurezza e metereologiche, privilegiare lo svolgimento all'aperto, valorizzando lo spazio esterno quale occasione alternativa di apprendimento. Per le attività di Educazione Fisica, qualora svolte al chiuso (es. palestre), dovrà essere garantita adeguata aerazione e un distanziamento interpersonale di almeno 2 metri (in analogia a quanto disciplinato nell'allegato 17 del DPCM 17 maggio 2020). Nelle prime fasi di riapertura delle scuole sono sconsigliati i giochi di squadra e gli sport di gruppo, mentre sono da privilegiare le attività fisiche sportive individuali che permettano il distanziamento fisico".

Art. 20 - Gestione delle persone sintomatiche all'interno dell'Istituto

1. Nel caso in cui una persona presente nella scuola sviluppi febbre o altri sintomi che suggeriscano una diagnosi di COVID-19, la persona interessata deve darne notizia al Dirigente scolastico o a uno dei suoi collaboratori, deve essere immediatamente accompagnata all'interno di un ambiente appositamente individuato per l'emergenza (aula Covid) e si deve provvedere al suo immediato rientro al proprio domicilio. Nel caso i sintomi riguardino una studentessa o uno studente, il personale incaricato alla sua vigilanza deve mantenere una distanza minima di 2 metri.
2. Nel caso i sintomi riguardino una studentessa o uno studente, la scuola convoca a tale scopo un genitore o una persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, il quale dovrà prelevare entro 40 minuti.
3. Per i casi confermati, le azioni successive saranno definite dal Referente Covid e dal Dipartimento di prevenzione territoriale competente, sia per le misure di quarantena da adottare, sia per la riammissione a scuola secondo l'iter procedurale previste dal "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro" del 24 aprile 2020 (punto 11 - Gestione di una persona sintomatica in azienda).
4. La presenza di un caso confermato determinerà anche l'attivazione da parte della scuola, nella persona del Referente Covid individuato come referente, di un monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti in raccordo con il Dipartimento di prevenzione locale al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi. In tale situazione, l'autorità sanitaria competente potrà valutare tutte le misure ritenute idonee.
5. Il Dirigente scolastico, in accordo con l'RSPP ed il medico competente, può disporre l'allontanamento dalle lezioni in presenza di una o più classi, dal giorno successivo prenderanno il via, per le classi individuate e per tutta la durata degli effetti del provvedimento, le attività didattiche a distanza in modalità sincrona e asincrona sulla base di un orario settimanale appositamente predisposto.
6. Nel caso in cui le misure di prevenzione e contenimento prevedano l'esonero dalle attività didattiche in presenza di uno o più docenti, sulla base delle indicazioni fornite dal Medico competente o dalle altre autorità sanitarie, i docenti interessati attiveranno per le classi a cui sono assegnati le attività didattiche a distanza in modalità sincrona e asincrona, per tutta la durata degli effetti del provvedimento di esonero, sulla base di un calendario settimanale appositamente predisposto dal Dirigente scolastico.

Di seguito l'estratto di quanto previsto dal Rapporto ISS COVID-19 N.58/2000 del 21/08/2020 – "Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia".

Glossario

CTS Comitato Tecnico Scientifico

DdP Dipartimento di Prevenzione

DPI Dispositivi di Protezione Individuale

MMG Medico di Medicina Generale

PLS Pediatra di Libera Scelta

2.1 Gli scenari

Vengono qui presentati gli scenari più frequenti per eventuale comparsa di casi e focolai da COVID-19.

2.1.1 Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico:

- L'operatore scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico deve avvisare il referente scolastico per COVID-19.
- Il referente scolastico per COVID-19 o altro componente del personale scolastico deve telefonare immediatamente ai genitori/tutore legale.
- Ospitare l'alunno in una stanza dedicata o in un'area di isolamento.
- Procedere all'eventuale rilevazione della temperatura corporea, da parte del personale scolastico individuato, mediante l'uso di termometri che non prevedono il contatto.
- Il minore non deve essere lasciato da solo ma in compagnia di un adulto che preferibilmente non deve presentare fattori di rischio per una forma severa di COVID-19 come, ad esempio, malattie croniche preesistenti (Nipunie Rajapakse et al., 2020; Götzinger F et al 2020) e che dovrà mantenere, ove possibile, il distanziamento fisico di almeno un metro e la mascherina chirurgica fino a quando l'alunno non sarà affidato a un genitore/tutore legale.
- Dovrà essere dotato di mascherina chirurgica chiunque entri in contatto con il caso sospetto, compresi i genitori o i tutori legali che si recano in Istituto per condurlo presso la propria abitazione.
- Fare rispettare, in assenza di mascherina, l'etichetta respiratoria (tossire e starnutire direttamente su di un fazzoletto di carta o nella piega del gomito). Questi fazzoletti dovranno essere riposti dallo stesso alunno, se possibile, ponendoli dentro un sacchetto chiuso.
- Pulire e disinfettare le superfici della stanza o area di isolamento dopo che l'alunno sintomatico è tornato a casa.
- I genitori devono contattare il PLS/MMG (per la valutazione clinica (triage telefonico) del caso).
- Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP.
- Il Dipartimento di prevenzione si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure conseguenti.
- Se il test è positivo, si notifica il caso e si avvia la ricerca dei contatti e le azioni di sanificazione straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata. Per il rientro in comunità bisognerà attendere la guarigione clinica (cioè la totale assenza di sintomi). La conferma di avvenuta guarigione prevede l'effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore l'uno dall'altro. Se entrambi i tamponi risulteranno negativi la persona potrà definirsi guarita, altrimenti proseguirà l'isolamento. Il referente scolastico COVID-19 deve fornire al Dipartimento di prevenzione l'elenco dei compagni di classe nonché degli insegnanti del caso confermato che sono stati a contatto nelle 48 ore precedenti l'insorgenza dei sintomi. I contatti stretti individuati dal Dipartimento di Prevenzione con le consuete attività di contact tracing, saranno posti in quarantena per 14 giorni dalla data dell'ultimo contatto con il caso confermato. Il DdP deciderà la strategia più adatta circa eventuali screening al personale scolastico e agli alunni.
- Se il tampone naso-oro faringeo è negativo, in paziente sospetto per infezione da SARS-CoV-2, a giudizio del pediatra o medico curante, si ripete il test a distanza di 2-3 gg. Il soggetto deve comunque restare a casa fino a guarigione clinica e a conferma negativa del secondo test.

▪In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19 (tampone negativo), il soggetto rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG che redigerà una attestazione che il bambino/studente può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui sopra e come disposto da documenti nazionali e regionali.

2.1.2 Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, presso il proprio domicilio

▪L'alunno deve restare a casa.

▪I genitori devono informare il PLS/MMG.

▪I genitori dello studente devono comunicare l'assenza scolastica per motivi di salute.

▪Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP.

▪Il Dipartimento di prevenzione provvede all'esecuzione del test diagnostico.

▪Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure conseguenti.

▪Il DdP provvede ad eseguire il test diagnostico e si procede come indicato al paragrafo 2.1.1

2.1.3 Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico

▪Assicurarsi che l'operatore scolastico indossi, come già previsto, una mascherina chirurgica; invitare e ad allontanarsi dalla struttura, rientrando al proprio domicilio e contattando il proprio MMG per la valutazione clinica necessaria. Il Medico curante valuterà l'eventuale prescrizione del test diagnostico.

▪Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP.

▪Il Dipartimento di prevenzione provvede all'esecuzione del test diagnostico.

▪Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure conseguenti.

▪Il Dipartimento di prevenzione provvede all'esecuzione del test diagnostico e si procede come indicato al paragrafo 2.1.1

▪In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà una attestazione che l'operatore può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui al punto precedente e come disposto da documenti nazionali e regionali.

▪Si sottolinea che gli operatori scolastici hanno una priorità nell'esecuzione dei test diagnostici.

2.1.4 Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, al proprio domicilio

▪L'operatore deve restare a casa.

▪Informare il MMG.

▪Comunicare l'assenza dal lavoro per motivi di salute, con certificato medico.

▪Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP.

▪Il DdP provvede all'esecuzione del test diagnostico.

▪Il DdP si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure conseguenti. ▪Il DdP provvede ad eseguire il test diagnostico e si procede come indicato al paragrafo 2.1.1

- In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà una attestazione che l'operatore può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui al punto precedente e come disposto da documenti nazionali e regionali.

- Si sottolinea che gli operatori scolastici hanno una priorità nell'esecuzione dei test diagnostici.

2.1.5 Nel caso di un numero elevato di assenze in una classe

- Il referente scolastico per il COVID-19 deve comunicare al DdP se si verifica un numero elevato di assenze improvvise di studenti in una classe (es. 40%; il valore deve tenere conto anche della situazione delle altre classi) o di insegnanti.

- Il DdP effettuerà un'indagine epidemiologica per valutare le azioni di sanità pubblica da intraprendere, tenendo conto della presenza di casi confermati nella scuola o di focolai di COVID-19 nella comunità.

2.1.6 Catena di trasmissione non nota

Qualora un alunno risultasse contatto stretto asintomatico di un caso di cui non è nota la catena di trasmissione, il DdP valuterà l'opportunità di effettuare un tampone contestualmente alla prescrizione della quarantena. Il tampone avrà lo scopo di verificare il ruolo dei minori asintomatici nella trasmissione del virus nella comunità.

2.1.7 Alunno o operatore scolastico convivente di un caso

Si sottolinea che qualora un alunno o un operatore scolastico fosse convivente di un caso, esso, su valutazione del DdP, sarà considerato contatto stretto e posto in quarantena. Eventuali suoi contatti stretti (esempio compagni di classe dell'alunno in quarantena), non necessitano di quarantena, a meno di successive valutazioni del DdP in seguito a positività di eventuali test diagnostici sul contatto stretto convivente di un caso (si consulti il capitolo 2.3).

2.2 Un alunno o un operatore scolastico risultano SARS-CoV-2 positivi 2.2.1 Effettuare una sanificazione straordinaria della scuola

La sanificazione va effettuata se sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona positiva ha visitato o utilizzato la struttura.

- Chiudere le aree utilizzate dalla persona positiva fino al completamento della sanificazione. ▪□Aprire porte e finestre per favorire la circolazione dell'aria nell'ambiente.

- Sanificare (pulire e disinfettare) tutte le aree utilizzate dalla persona positiva, come uffici, aule, mense, bagni e aree comuni.

- Continuare con la pulizia e la disinfezione ordinaria.

2.2.2 Collaborare con il DdP

In presenza di casi confermati COVID-19, spetta al DdP della ASL competente territorialmente di occuparsi dell'indagine epidemiologica volta ad espletare le attività di contact tracing (ricerca e gestione dei contatti). Per gli alunni ed il personale scolastico individuati come contatti stretti del caso confermato COVID-19 il DdP provvederà alla prescrizione della quarantena per i 14 giorni successivi all'ultima esposizione.

Per agevolare le attività di contact tracing, il referente scolastico per COVID-19 dovrà: □ fornire l'elenco degli studenti della classe in cui si è verificato il caso confermato;

▪ fornire l'elenco degli insegnanti/educatori che hanno svolto l'attività di insegnamento all'interno della classe in cui si è verificato il caso confermato;

▪ fornire elementi per la ricostruzione dei contatti stretti avvenuti nelle 48 ore prima della comparsa dei sintomi e quelli avvenuti nei 14 giorni successivi alla comparsa dei sintomi. Per i casi asintomatici, considerare le 48 ore precedenti la raccolta del campione che ha portato alla diagnosi e i 14 giorni successivi alla diagnosi;

▪ indicare eventuali alunni/operatori scolastici con fragilità;

▪ fornire eventuali elenchi di operatori scolastici e/o alunni assenti.

2.2.3 Elementi per la valutazione della quarantena dei contatti stretti e della chiusura di una parte o dell'intera scuola

La valutazione dello stato di contatto stretto è di competenza del DdP e le azioni sono intraprese dopo una valutazione della eventuale esposizione. Se un alunno/operatore scolastico risulta COVID-19 positivo, il DdP valuterà di prescrivere la quarantena a tutti gli studenti della stessa classe e agli eventuali operatori scolastici esposti che si configurino come contatti stretti. La chiusura di una scuola o parte della stessa dovrà essere valutata dal DdP in base al numero di casi confermati e di eventuali cluster e del livello di circolazione del virus all'interno della comunità. Un singolo caso confermato in una scuola non dovrebbe determinarne la chiusura soprattutto se la trasmissione nella comunità non è elevata. Inoltre, il DdP potrà prevedere l'invio di unità mobili per l'esecuzione di test diagnostici presso la struttura scolastica in base alla necessità di definire eventuale circolazione del virus.

2.3 Alunno o operatore scolastico contatto stretto di un contatto stretto di un caso

Si sottolinea che, qualora un alunno o un operatore scolastico risultasse contatto stretto di un contatto stretto (ovvero nessun contatto diretto con il caso), non vi è alcuna precauzione da prendere a meno che il contatto stretto del caso non risulti successivamente positivo ad eventuali test diagnostici disposti dal DdP e che quest'ultimo abbia accertato una possibile esposizione. In quel caso si consulti il capitolo 2.2.3.

2.4 Algoritmi decisionali

In una prima fase, con circolazione limitata del virus, si potrà considerare un approccio individuale sui casi sospetti basata sulla loro individuazione in collaborazione tra PLS/MMG, scuola e DdP per mantenere un livello di rischio accettabile.

In caso di una aumentata circolazione del virus localmente o di sospetto tale, sarà necessario definire *trigger* di monitoraggio appropriati per attivare azioni di indagine/controllo. Ad esempio, potrebbe essere preso in considerazione un trigger indiretto come il numero di assenze in ambito scolastico che potrebbe rappresentare un elevato numero di studenti/staff ammalato.

(Rapporto ISS COVID-19 N.58/2000 del 21/08/2020 – “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia”)

Quadro riassuntivo dei comportamenti da mantenere in caso di sintomatologia riconducibile a COVID-19 (Allegato 1 del Rapporto COVID 19 n. 58/2020).

